



Automobile Club d'Italia

DIREZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL PRA  
FISCALITA' AUTOMOBILISTICA  
E SERVIZI AGLI ENTI TERRITORIALI  
MLS

Sigg.ri Direttori / Responsabili  
Uffici Pubblico Registro Automobilistico  
Regione Lombardia

Sigg.ri Direttori / Responsabili  
Automobile Club  
Regione Lombardia

e, p.c.

Sigg.ri Dirigenti / Responsabili  
Uffici di Area Metropolitana

Uffici del Pubblico Registro Automobilistico

LORO SEDI

**Oggetto: Tasse automobilistiche - Regione Lombardia - Disposizioni applicative degli articoli da 38 a 49bis della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, in materia di tassa automobilistica regionale. Istituti generali.**

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, la Regione Lombardia, con la circolare n. 4 del 1° ottobre 2025, ha provveduto ad organizzare e aggiornare in un unico testo le disposizioni afferenti alle procedure amministrative e alle modalità operative di gestione della tassa automobilistica regionale, alla luce delle ultime modifiche normative intervenute a livello statale e regionale.

In sintesi, la circolare, **che avrà decorrenza a far data dall'1/1/2026**- ad eccezione della possibile decorrenza anteriore per gli istituti precedentemente non disciplinati e indicata caso per caso nei paragrafi di riferimento- si prefigge le **seguenti finalità**:

- semplifica, codificandole, le procedure;
- agevola la fruizione dei servizi digitali esistenti;
- funge da supporto per la tutela dei diritti fiscali;
- raccoglie le risoluzioni fino ad oggi emanate;
- codifica le prassi in uso;
- garantisce la tutela dei diritti dei contribuenti;
- valorizza la digitalizzazione dei servizi in materia di tassa auto tramite l'istituzionalizzazione dell'Area Personale Tributi al fine di contenere i costi amministrativi e



definire il perimetro nel quale prevedere la notifica degli atti accertativi (certezza della notifica e risparmio dei costi);

- pone fine alla validità delle disposizioni procedurali disseminate nei diversi istituti normativi.

Di seguito si evidenziano le principali modifiche introdotte con la circolare in argomento.

## 1. Soggetto passivo e presupposto d'imposta (articoli 38 e 39)

**L'articolo 39, della L.R.** stabilisce che il presupposto impositivo della tassa auto si costituisce il primo giorno di ciascun periodo d'imposta (generalmente coincidente con un anno) e che al pagamento della tassa è tenuto il soggetto che nel medesimo giorno risulti proprietario o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o locazione a lungo termine senza conducente o usufruttuario del veicolo in base alle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per i veicoli in esso iscritti, e dei Registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli. Nel medesimo giorno vengono cristallizzati i dati tecnici del veicolo riportati sulla carta di circolazione o sul Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU) di cui al d.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98.

È, altresì, obbligato al pagamento della tassa di circolazione il soggetto che immette sulla pubblica strada un veicolo per il quale non sussista obbligo di pagamento della tassa di proprietà (ad esempio: veicolo ultratrentennale, rimorchio di peso complessivo inferiore a 3,5 ton.) in ragione di anno solare.

Qualora in sede di prima immatricolazione il veicolo non sia stato ancora iscritto al PRA, si presume proprietario e, quindi, soggetto passivo di imposta, il soggetto intestatario della carta di circolazione laddove non sia intervenuto il rilascio del DU. In caso di omessa trascrizione al PRA dell'atto di vendita si presume obbligato al pagamento il soggetto intestatario della carta di circolazione, ai sensi dell'art. 94 del CdS, se ai competenti uffici regionali sia stato esibito dal venditore Atto di Data Certa attestante il passaggio di proprietà a favore del medesimo intestatario della carta di circolazione. **Pertanto, nel primo giorno del periodo d'imposta vengono individuati: a) Il soggetto tenuto al pagamento; b) l'Amministrazione beneficiaria del tributo, in base alla residenza/sede del soggetto tenuto al pagamento; c) le caratteristiche tecniche e la destinazione d'uso in base alle quali il sistema di riscossione determina l'importo dovuto; d) la durata del periodo tributario se il pagamento risulti frazionato o di raccordo nel caso di uscita da esenzione o di provenienza da altra regione.**

**I commi 6 e 7 dell'art. 38** prevedono l'obbligatorietà dell'annotazione al PRA degli eventi modificativi, relativi alla proprietà del veicolo, ai fini dell'ottenimento dell'esonero dal pagamento della relativa tassa.

Nella fattispecie prevista al comma 6, trattandosi di eventi di forza maggiore o provvedimenti definitivi assunti dalla Autorità Giudiziaria o dalla Pubblica Amministrazione, previa la loro trascrizione al PRA, gli effetti ai fini fiscali, decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del provvedimento stesso, e ciò al fine primario di evitare elusioni o evasioni dell'obbligo tributario. Il comma 7, invece, ribadisce l'obbligatorietà della trascrizione al PRA della perdita di possesso, a seguito di furto, demolizione o esportazione all'estero del veicolo, con la possibilità di ottenere l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà dal periodo d'imposta successivo alla data dell'evento purché trascritto al PRA. Tuttavia, la tassa auto non è dovuta anche per il periodo d'imposta nel quale si è verificato l'evento a condizione che la data dell'evento ricada entro il termine previsto per il pagamento. **Per i periodi d'imposta successivi a quello per cui è stato riconosciuto l'esonero in assenza della necessaria trascrizione al PRA dell'ADC esibito agli uffici regionali, il proprietario del veicolo è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale. Il rimborso dei ratei di tassa auto non goduti a seguito del**



**verificarsi dell'evento è condizionato alla trascrizione al PRA dell'atto di data certa attestante l'evento.**

## **2. Effetti della compravendita di veicoli tra soggetti residenti o aventi sede legale in Regioni diverse e della variazione di residenza o di sede legale (articolo 39)**

Con questo Articolo si evidenzia la possibilità che le disposizioni recate dall'art. 5 del D.L. n. 953/82 convertito, con modificazioni nella legge n. 53/83, le quali prevedono l'individuazione del soggetto passivo d'imposta nel proprietario del veicolo l'ultimo giorno utile per il pagamento, neutralizzino gli effetti della L.R. laddove all'articolo 39, comma 2, si individua il soggetto obbligato nel proprietario/utilizzatore del veicolo il primo giorno utile per il pagamento. Al fine di dirimere i dubbi circa l'individuazione del soggetto obbligato si ritiene opportuno procedere alla lettura congiunta delle disposizioni sopra richiamate, nella misura in cui le stesse prevedono l'insorgenza dell'obbligo tributario nel primo giorno del periodo d'imposta e ne diversificano il soggetto obbligato rispettivamente, nel primo giorno del medesimo periodo impositivo la L.R. n. 10/2003 della Regione Lombardia, nell'ultimo giorno del mese di pagamento l'art. 5 del D.L. n. 953/82, convertito, con modificazioni, nella legge n. 53/83. **Pertanto, nel caso di veicolo proveniente da altra regione, in quanto ceduto a contribuente lombardo, nel mese di pagamento, la tassa automobilistica regionale è dovuta alla Lombardia in quanto alla data della compravendita si è costituito il presupposto impositivo e, conseguentemente, è possibile individuare il soggetto passivo nel proprietario/utilizzatore del veicolo alla medesima data, non rilevano, pertanto, eventuali successive cessioni – sempre nel mese di pagamento – a favore di altri soggetti lombardi.**

Viceversa, nel caso di veicolo in uscita dalla regione Lombardia, in quanto ceduto a contribuente di altra regione, nel mese di pagamento della tassa automobilistica, valgono le norme vigenti in quella regione nella quale, ai sensi del richiamato art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito, con modificazioni nella legge n. 53/1983, il soggetto passivo d'imposta è individuato nel proprietario del veicolo l'ultimo giorno utile per il pagamento e, pertanto, la tassa va corrisposta a favore della regione di residenza dell'acquirente alla data del termine ultimo per il pagamento della tassa. Tuttavia, qualora la cessione a soggetto residente o avente sede legale in altra Regione dovesse verificarsi fuori dai termini stabiliti dal D.L. n. 953/1982, la tassa resta dovuta alla Lombardia.

**ESEMPIO:** se il veicolo immatricolato il 2 gennaio - termine per il pagamento in Lombardia è 28 febbraio mentre per altra regione è il 31 gennaio - se esce da Lombardia il 15 febbraio la tassa resta dovuta alla Regione Lombardia.

**In conclusione, si può affermare che, nel caso di compravendita di veicolo, tra contribuente lombardo e contribuente residente in altra Regione, il cui atto redatto nelle forme di legge rechi una data ricadente nel mese utile per il pagamento, la tassa automobilistica regionale di proprietà deve essere corrisposta dall'acquirente a favore della propria regione di residenza. Il contribuente lombardo tenuto al pagamento è il primo acquirente del veicolo relativamente alle compravendite avvenute nel mese di pagamento della tassa automobilistica di proprietà. Nel caso di numerose variazioni nella proprietà/utilizzo a favore di diversi contribuenti lombardi, non rilevano, quelle intervenute successivamente ed esclusivamente a favore di altri contribuenti lombardi. Invece, qualora le successive movimentazioni coinvolgessero soggetti non lombardi, si applica quanto indicato precedentemente. In sede di attività accertativa della tassa automobilistica regionale, ed esclusivamente ai fini dei rapporti tributari con la Regione Lombardia e per la fattispecie sopra delineata, sono ritenuti validi i versamenti effettuati a favore di altra regione purché gli stessi siano stati eseguiti dal dante causa, in data anteriore a quella dell'atto di compravendita del veicolo, per il periodo d'imposta individuato con l'atto di accertamento liberando in tal modo l'acquirente da ogni responsabilità fiscale a condizione che per il medesimo versamento non sia intervenuto o sia stato richiesto il rimborso alla Regione di provenienza. La medesima presunzione viene riconosciuta nel caso di modifica della**



**residenza nel mese di pagamento da parte del contribuente che ha effettuato il pagamento a favore della Regione di provenienza; sempre a condizione che per lo stesso versamento non sia intervenuto o sia stato richiesto il rimborso a quest'ultima. In analogia a quanto sopra specificato, nel caso di variazione della residenza nel periodo utile per il pagamento, la tassa automobilistica deve essere corrisposta alla Regione nella quale il soggetto passivo d'imposta risulti residente l'ultimo giorno utile per il pagamento. Il contribuente lombardo tenuto al pagamento invece è il soggetto individuato al momento della variazione della residenza o della sede legale intervenuta nel mese di pagamento della tassa automobilistica.**

### **3. Esenzione tassa auto per le persone con necessità di sostegno intensivo (articolo 44)**

L'articolo 44, ai commi da 1 a 7, disciplina le agevolazioni in materia di tassa automobilistica riservate alle persone con disabilità aventi necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o a condizioni alla stessa equiparabili. La misura non ha carattere assistenziale ma si inquadra tra gli istituti di cui alla richiamata legge 104 finalizzati a favorire l'autonomia, l'integrazione culturale, sociale ed economica della persona con disabilità. Pertanto, ai fini del beneficio, non rilevano le condizioni riconosciute ai fini dell'invalidità né le condizioni riconducibili alla convivenza nel nucleo familiare della persona con disabilità. Infatti, gli elementi di riferimento sono individuati nello stato fiscale del beneficiario dell'esenzione.

Nel caso in cui il carico fiscale sia acquisito nel corso dell'anno solare (a seguito di nascita, matrimonio, sentenza, ecc.), l'esenzione è riconosciuta solo se la persona con disabilità è in vita al momento del costituirsi del presupposto d'imposta. Inoltre, l'esenzione dal pagamento della tassa auto ha effetto dal periodo tributario avente decorrenza nell'anno solare per il quale si è autocertificato il carico fiscale o sia stata esibita la relativa Certificazione Unica o la relativa dichiarazione annuale dei redditi.

In tal caso, il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa auto cessa dal primo giorno del periodo d'imposta avente decorrenza nell'anno solare in cui si perde il carico fiscale della persona con disabilità.

L'interessato, per dimostrare che la persona con disabilità è fiscalmente a suo carico, dovrà fare riferimento esclusivamente alla sua ultima Dichiarazione dei Redditi o alla sua ultima Certificazione Unica, dalle quali dovrà risultare tale condizione tramite consultazione del paragrafo dedicato ai familiari a carico. Si precisa che la certificazione ISEE, quale strumento per valutare la situazione economica dei nuclei familiari, non è idonea a dimostrare che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico del soggetto titolare del veicolo da esentare anche perché riferita alla situazione reddituale di due anni precedenti. La condizione di persona "fiscalmente a carico" risulta dalla dichiarazione dei redditi (modello 730, UNICO, oppure CU) dove, nel quadro FA, viene riportato il codice fiscale della persona fiscalmente a carico, con la relativa percentuale di detrazione e il numero dei mesi di competenza. Può tornare utile, non necessariamente in modo esaustivo per eventuali istanze di esenzione riconducibili ad almeno due anni precedenti, l'erogazione dell'Assegno Unico Universale (AUU). L'interessato potrà integrare la richiesta di esenzione dal pagamento della tassa auto dichiarando la decorrenza dell'AUU e i riferimenti anagrafici dell'altro genitore, se lo stesso risulti in vita. Gli uffici, sulla base di queste informazioni, potranno effettuare i dovuti riscontri presso l'Anagrafe tributaria nazionale specie con riferimento a quanto indicato circa il carico fiscale della persona con disabilità da parte di entrambi i genitori in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2024 restano validi i precedenti requisiti ai fini della relativa istruttoria. Continuano ad essere valide le esenzioni già riconosciute alla medesima data fino al verificarsi di eventi modificativi di natura soggettiva o tecnica.

#### **3.1 Presentazione istanza e decorrenza esenzione**



L'esenzione viene riconosciuta, tramite apposita comunicazione a firma del dirigente responsabile. Ai fini della decorrenza per l'effettiva fruizione del beneficio occorre tenere presente: a. l'obbligo di presentazione dell'istanza entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento del periodo d'imposta in corso b. il periodo d'imposta in corso entro il termine prescrizionale correlato ai precedenti tre anni decorrenti dal periodo di validità dell'esenzione secondo quanto previsto dal comma 7, dell'art. 44, dall'art. 84 e dall'articolo 94 della L.R. n. 10/2003 c. la data di presentazione all'INPS della richiesta del riconoscimento dei requisiti sanitari idonei per il beneficio. **Si rinvia alla circolare per esempi utili per la corretta determinazione della decorrenza dell'esenzione.**

La richiesta di esenzione per disabilità (per sé o per persona fiscalmente a carico) può essere presentata solo dalla persona tenuta al pagamento della tassa auto al momento della costituzione del presupposto impositivo. Quindi, in caso di decesso, i suoi eredi non possono agire in sua vece. In base allo stesso principio non è possibile ottenere l'annullamento di rilievi emessi per il mancato pagamento di periodi precedenti il decesso della persona tenuta al pagamento (persona con disabilità o persona di cui la persona con disabilità è fiscalmente a carico) presentando istanza di esenzione a suo nome. È invece ammessa la presentazione dell'istanza da parte del soggetto obbligato al pagamento che, dopo il decesso della persona con disabilità, dimostri il carico fiscale relativamente ai periodi d'imposta per i quali sussiste il diritto.

### **3.2 Amministratore di Sostegno**

Gli amministratori di sostegno possono sottoscrivere le istanze relative all'esenzione dal pagamento della tassa auto per conto di persone con disabilità aventi necessità di sostegno intensivo, a condizione che il decreto del Giudice Tutelare del competente Tribunale all'Apertura della Amministrazione di Sostegno e alla Nomina di Amministratore di Sostegno rechi l'esplicita indicazione di quali atti l'Amministrazione è autorizzata a sottoscrivere in sostituzione dell'Amministrato considerato che tale nomina non comporta i medesimi poteri del Tuttore.

## **4. Preavviso di fermo amministrativo e Fermo amministrativo**

**Ai sensi del comma 3bis, dell'art. 92, della L.R. n. 10/2003, Regione Lombardia può gestire direttamente le fasi per la riscossione coattiva dei tributi di competenza compresa l'adozione di misure cautelari quali il fermo amministrativo.** La competente struttura tributaria regionale procede a verificare, tramite ANTA se il debitore risulti soggetto passivo della tassa automobilistica per veicoli di cui risulti proprietario/utilizzatore secondo le risultanze del PRA. In tal caso, l'ufficio di RL provvede direttamente all'emissione di un preavviso di fermo amministrativo con l'indicazione di procedere al pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento, decorsi i quali, senza altra successiva comunicazione, si trascriverà il fermo amministrativo sul/sui veicolo/i in capo al debitore ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come sostituito, a valere dal 1° gennaio 2026, dall'art. 187, del d.lgs. n. 33/2025.

## **5. Altre disposizioni**

In un'ottica di semplificazione degli adempimenti in capo ai cittadini lombardi, Regione Lombardia, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18, art. 7, comma 3, ha previsto che: da luglio 2022 gli avvisi di scadenza della tassa auto non sono più inviati per posta ordinaria ma all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione all'Area Personale Tributi.



In accordo con la Regione Lombardia, entro il mese di novembre sarà programmato un incontro con gli operatori professionali per chiarire eventuali dubbi o per ogni necessario ulteriore chiarimento.

Si prega di assicurare la massima divulgazione di quanto sopra esposto, secondo le modalità ritenute più efficaci e si invitano tutti gli operatori e la rete delle Agenzie di pratiche auto ad una attenta lettura della comunicazione di cui all'oggetto.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE

All.: Circolare n.4 dell'1/10/2025 Regione Lombardia